

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Italia Lavoro S.p.A (di seguito anche Italia Lavoro) con Sede in Roma, via Guidobaldo del Monte n.60, in persona del Presidente e Amministratore Delegato, Natale Forlani.

E

Le Associazioni costituite tra lavoratori stranieri presenti in Italia e firmatarie del presente protocollo

PREMESSO CHE

-Italia Lavoro è l'Ente strumentale interamente partecipato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui si avvale il Ministero del Lavoro, della salute, e della Previdenza Sociale per la promozione dell'occupazione, delle Politiche Attive del lavoro e dell'assistenza tecnica ai servizi per l'impiego sull'intero territorio nazionale, con particolare riguardo alle aree depresse ed ai soggetti svantaggiati del mercato del lavoro

-le Associazioni firmatarie si sono costituite, in Italia, in forma volontaria, come momento di aggregazione e rappresentanza di lavoratori stranieri per svolgere attività di informazione, formazione e servizi di assistenza ai connazionali presenti sul territorio.

CONSIDERATO CHE

-Italia Lavoro è soggetto promotore e attuatore del Programma "Mobilità Internazionale del Lavoro", che ha l'obiettivo di concorrere all'integrazione dei sistemi informativi per il miglioramento sul territorio della gestione dei flussi; promuovere azioni e strumenti per aumentare la capacità dei servizi territoriali nel monitoraggio e nel reimpiego dei lavoratori presenti; sostenere gli accordi con i paesi di origine nell'utilizzo del sistema delle liste di disponibilità; promuovere la cooperazione tra gli operatori italiani ed i servizi all'estero;

Tutto ciò premesso e considerato tra le parti, si conviene:

Articolo 1 (oggetto)

Italia Lavoro e le Associazioni firmatarie, nell'ambito delle proprie competenze, con il presente Protocollo d'Intesa, si impegnano ad attivare forme di collaborazione dirette a promuovere presso i lavoratori stranieri:

- la conoscenza diffusa delle politiche e delle misure messe in campo dal Governo e dalle Regioni per sostenere l'occupazione e fronteggiare la crisi;
- il raccordo con il sistema dei Servizi pubblici e privati di sostegno ai lavoratori ed alle imprese;
- la partecipazione attiva dell'associazionismo nei programmi realizzati sul territorio

Articolo 2 (informazione)

Il fine di aumentare, nel bacino dei lavoratori stranieri, la conoscenza del contesto generale delle politiche per il lavoro Italia Lavoro metterà a disposizione delle Associazioni strumenti e servizi finalizzati ad una tempestiva e capillare diffusione delle informazioni, in particolare:

- report e documenti sulle azioni e le misure in attuazione,
- news letter periodica
- depliant e brochure

Le Associazioni aderenti al protocollo si impegnano ad operare per:

- Dare massima diffusione tra i lavoratori ed alle imprese delle informazioni utili ad allargare la loro partecipazione alle politiche in attuazione.
- Contribuire alla redazione ed alla alimentazione del sistema di comunicazione messo a disposizione da Italia Lavoro.
- Partecipare all'aggiornamento del censimento dell'associazionismo.

Articolo 3 (servizi)

Ai fine di rafforzare il ruolo attivo dell'Associazionismo ai programmi attuati sul territorio dal Governo e della Regioni, Italia Lavoro, nell'ambito dei propri programmi e delle Convenzioni attive con le Regioni promuove:

- La partecipazione dell'Associazionismo a percorsi formativi finalizzati al rafforzamento delle competenze e dei servizi destinati ai lavoratori stranieri
- Il raccordo e la collaborazione tra le Associazioni e le reti locali dei Servizi pubblici e privati
- L'utilizzo dei servizi resi disponibili dalle piattaforme tecnologiche gestite da Italia Lavoro

Articolo 4 (implementazione e monitoraggio)

Per lo sviluppo delle forme di collaborazione indicate negli articoli precedenti e la valutazione di efficacia delle azioni intraprese le parti si impegnano a realizzare incontri periodici (trimestrali) dedicati alla valutazione delle iniziative in corso ed alla condivisione di ulteriori iniziative.

Articolo 5 (Impegni economici delle parti)

Il presente Protocollo d'Intesa, non ha carattere oneroso per le parti.

Articolo 6
(Durata)

Il presente accordo ha validità di 24 mesi dalla data di sottoscrizione e potrà essere riesaminato a richiesta di una delle due Parti firmatarie.